

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'USO E PER L'USO DEL MARCHIO

COLLETTIVO

“MADE IN FABRIANO ACADEMY”

ARTICOLO 1

Denominazione

L'Associazione “Made In Fabriano – Academy” (d'ora in avanti “Associazione”) è titolare del marchio, costituito dalla denominazione “Made in Fabriano Academy” e dal relativo simbolo grafico (d'ora in avanti “Marchio”) come rappresentato dal seguente logo grafico:



L'attività di gestione e coordinamento del Marchio è svolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione così come regolato dallo Statuto di quest'ultima.

Per le finalità di cui all'art. 2, il Consiglio Direttivo concede l'uso del marchio a titolo gratuito ai soggetti identificati nell'art. 3 e di concerto con la Commissione Probiviri verifica il corretto utilizzo secondo quanto stabilito nel presente regolamento e secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di marchio.

Il marchio collettivo, per le finalità descritte all'art. 2, non può in nessun caso costituire un marchio di provenienza e di origine dei prodotti o servizi, ma rappresenta un marchio aggiuntivo di promozione e valorizzazione.

ARTICOLO 2

Finalità

L'iniziativa della concessione del marchio è finalizzata alla promozione e alla diffusione del Made in Fabriano e della sua cultura, con particolare riferimento agli ambiti artigianale, commerciale, culturale, industriale e turistico.

Gli obiettivi vengono quindi così affermati:

- promuovere le realtà produttive fabrianesi e sostenerne la riconoscibilità e il valore;

- offrire alle suddette il massimo di visibilità e notorietà anche attraverso:

- l'istituzione di un portale multimediale atto anche a raggruppare le aziende degli associati, dividendole per categorie onde proporre subito una vetrina della realtà produttiva del territorio;

- l'organizzazione di assemblee, pubbliche manifestazioni, congressi, seminari, viaggi e trasferte, festival, fiere, sia nel territorio nazionale che all'estero;

- la realizzazione, pubblicazione e distribuzione, sia in Italia che all'estero, di libri, riviste, brochure, cataloghi, filmati, interviste, depliant, repertori, giornali e periodici il cui contenuto risulti inerente e concorde con le finalità da perseguire;

- l'incentivare l'aggregazione e la collaborazione tra gli associati e le loro imprese;

- la promozione di interventi ed azioni per lo sviluppo produttivo del territorio, anche attraverso la collaborazione con Organismi di ricerca o centri per l'innovazione e trasferimento tecnologico;

- la realizzazione di osservatori, focus, studi e progetti di fattibilità e sviluppo, centri studio e di assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l'avvio d'impresa, con particolare riferimento all'imprenditoria e all'associazionismo giovanile;

- l'esercizio di ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici;

- l'organizzazione e la gestione in proprio, o in collaborazione con altri Enti e associazioni pubbliche e private, agenzie di viaggio, per attività turistiche e per il tempo libero, sia in Italia che all'estero, per gli associati ed i loro familiari;

- l'organizzazione e la gestione in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative

- l'istituzione e l'assegnazione di premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione e/o altre benemerienze nella promozione e divulgazione della produzione fabrianese;

ARTICOLO 3

Concessionari

Il Marchio viene concesso a:

- persone fisiche;

- imprese individuali o in forma societaria o cooperativa

- ditte

- società

- associazioni

- soggetti pubblici (amministrazioni comunali, provinciali CCIAA, università.....)

- attività professionali

che svolgano attività nell'area del comprensorio fabrianese al momento della presentazione della domanda;

Possono far richiesta del Marchio anche le istituzioni e i soggetti extraterritoriali nell'ambito di progetti di valorizzazione complessiva dei valori e dell'identità del territorio fabrianese.

ARTICOLO 4

Beni e Servizi ammissibili:

Il marchio potrà essere concesso per tutti i prodotti e servizi che concorrono a definire il tessuto economico-produttivo locale e che sono riconducibili alle principali filiere produttive e di servizio del territorio. Sono considerati prodotti del comprensorio quelli con almeno una fase del processo produttivo ideato e/o progettato e/o prodotto nel territorio.

I beni devono essere prodotti e i servizi devono essere prestati nel rispetto delle modalità previste per ciascun bene servizio, o per gruppi o classi di beni e di servizio secondo le norme o disciplinari di riferimento.

ARTICOLO 5

Domanda e procedure di autorizzazione all'uso del marchio collettivo

La domanda per il rilascio della licenza d'uso del marchio dovrà essere presentata in forma scritta dal soggetto richiedente presso l'Associazione e dovrà contenere:

- i dati identificativi del richiedente,

- descrizione dell'attività svolta dal richiedente;
- ambiti di utilizzazione del marchio,
- ogni altra informazione richiesta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esame della documentazione e verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento.

In caso positivo il Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza, comunica al richiedente l'esito della domanda entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione.

ARTICOLO 6

Modalità d'uso del marchio e obblighi dei beneficiari

Dopo la dovuta autorizzazione i concessionari potranno apporre il marchio sul proprio materiale istituzionale, commerciale e promozionale.

I concessionari si impegnano a:

- mantenere inalterati i tratti originari del Marchio per quanto riguarda la posizione, la forma, la dimensione, il colore, il significato ed altri eventuali segni distintivi;
- astenersi dal depositare o utilizzare marchi, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che in qualche modo hanno attinenza o rimandano al marchio o ai singoli elementi che lo compongono ed, in ogni caso, evitare ogni forma di uso non appropriato del Marchio;
- non utilizzare in nessun caso il marchio come proprio marchio principale, ma sempre associato al proprio nome.

L'uso del marchio è strettamente riservato al concessionario e non è trasferibile a terzi.

Il concessionario si impegna a non immettere in commercio beni o servizi contraddistinti con il marchio non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento e a ritirarli a proprie spese se questa condizione venisse a crearsi.

Il concessionario è tenuto a liberare l'Associazione da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati e a servizi prestati con l'uso del marchio.

Il concessionario è tenuto a cessare o sospendere l'uso del marchio, senza pretesa di risarcimento alcuno, qualora l'Associazione per cause imponderabili, perdesse definitivamente o temporaneamente la titolarità del marchio.

11. Il concessionario è tenuto, nell'uso del marchio e nello svolgimento delle relative attività, a non commettere atti che possano danneggiare o ledere la reputazione del Marchio e/o dell'Associazione.

ARTICOLO 7

Licenza d'uso

L'autorizzazione all'uso del marchio è a titolo gratuito, dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il rinnovo della licenza d'uso è a tempo indeterminato l'eventuale revoca dello stesso è determinata dalla Commissione Probiviri, secondo il dettato di questo disciplinare.

Il concessionario può recedere dall'usare il marchio dandone comunicazione alla Commissione Probiviri con preavviso di almeno tre giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica direttamente alla Commissione Probiviri.

ARTICOLO 8

Controllo

La Commissione Probiviri svolge le attività di controllo a garanzia del corretto utilizzo del Marchio e valuta le eventuali sanzioni che potranno consistere:

- a) in caso inadempienza di lieve entità: invito ad eliminare entro un termine prestabilito le cause che comportano inadempienza;

- b) inadempienza grave: sospensione temporanea dell'utilizzo del Marchio nei termini stabiliti fino all'eliminazione della cause che la originano, ovvero, secondo valutazione del Commissione Probiviri, revoca definitiva della licenza d'uso.

L'attività di controllo può essere svolta direttamente dalla Commissione Probiviri o da persone da questo incaricate di effettuare verifiche nei luoghi di produzione o di prestazione dei servizi oggetto della licenza d'uso del marchio.

ARTICOLO 9

Controversie

Qualsiasi controversia relativa alla licenza d'uso o uso del marchio collettivo è di competenza esclusiva del Foro di Ancona.